

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 33 in data 24.05.2019.

OGGETTO: Approvazione prospetto risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Luisella Orrù

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Arch. Jr. Sandro Pili

Il Segretario
dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 14.06.2019 al 29.06.2019.

Terralba, 14.06.2019.

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba,

L'impiegato incaricato



Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 33 del 24.05.2019	OGGETTO: Approvazione prospetto risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018.
-------------------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di maggio, con inizio alle ore 8.00 in Terralba presso l'Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Pili Sandro	X	
Pintus Manuela	X	
Cera Emanuele		X
Dore Anna Maria	X	
Santucci Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Arch. Jr. Pili Sandro.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

LA GIUNTA

Premesso che dall'1.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 118/2011, integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014.

Richiamato l'art. 11 del d.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prevede che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il punto 9.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 secondo cui:

- nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
- se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato;
- in assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Richiamato l'art. 187 del d.lgs. 267/2000, ed in particolare i seguenti commi:

- comma 3: "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono

essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”;

- comma 3-quater: “Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”;

- comma 3-quinquies: “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;

- comma 3-sexies: “Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”.

Preso atto che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019;
- il rendiconto di gestione per l'anno 2018 non è stato ancora approvato;
- con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 26.03.2018 si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021.

Ritenuto di dover approvare, al fine di consentire l'eventuale applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione al bilancio di previsione 2019-2021, in corso di approvazione, nelle more dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018, il prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018, di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del d.lgs. 118/2011, che costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione.

Acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione favorevole unanime.

DELIBERA

Di approvare il prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018, di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come allegato alla presente.

Di dare atto che il prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 costituirà un allegato obbligatorio del bilancio di previsione 2019-2021, in corso di approvazione.